

Legge regionale 06 agosto 2021, n. 13 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2021

**Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26**

**Art. 4**

*(Difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile)*

**27.** Ai fini della mitigazione dei cambiamenti climatici e dei loro effetti l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore dei Comuni contributi fino al 100 per cento della spesa riconosciuta ammissibile e, comunque, fino all'importo massimo di 200.000 euro, per la progettazione e l'esecuzione di interventi di realizzazione o di riqualificazione di aree verdi nei centri abitati.

**28.** I Comuni, a seguito dell'avviso pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione almeno quindici giorni prima del termine fissato per la presentazione delle domande, presentano alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile la domanda di concessione del contributo di cui al comma 27, corredata di una relazione illustrativa dell'intervento e del preventivo di spesa.

**29.** I contributi di cui al comma 27 sono concessi con il procedimento valutativo a sportello ai sensi dell' articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda.

**30.** La spesa relativa ai contributi è rendicontata dall'ente beneficiario alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile entro il termine fissato nel decreto di concessione del contributo, ai sensi della legge regionale 7/2000.

**31.** Per le finalità di cui al comma 27 è destinata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 58.